

D.P.C.M. 10 agosto 1989

Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige. (GU Serie Generale n.203 del 31-8-1989)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, e' stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1^o luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Adige;

Considerato che le regioni il cui territorio e' maggiormente interessato risultano essere il Trentino-Alto Adige ed il Veneto;

che, per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della citata legge n. 183 ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali devono intendersi effettuati, rispettivamente, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate;

Vista la nota n. 56 in data 1 luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la sede presso la quale istituire l'Autorità di bacino idrografico del fiume Adige;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, l'Autorità di bacino del fiume Adige.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Adige e' composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dal presidente della giunta regionale della regione Veneto e dai presidenti delle giunte provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Adige e' composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati rispettivamente due dalla amministrazione della regione Veneto, uno dalla provincia autonoma di Trento, uno dalla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa e' costituita da dipendenti delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano, designati, entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente
ANDREOTTI